

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 244

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga – Adozione di un nuovo testo base*) 247

ALLEGATO 1 (Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base) . 256

SEDE CONSULTIVA:

DL 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. C. 5263 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 248

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) 259

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 261

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 251

ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) 263

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini 255

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, di giovedì 28 giugno 2012, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012

LUGLIO 2012

Sede referente:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle

deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Modifiche agli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa (*Commissioni riunite I e XI*).

Risoluzioni:

7-00791 Moffa: Sulle ricadute contributive derivanti dall'interpretazione di un contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

AGOSTO 2012

Eventuale seguito dell'esame degli argomenti iscritti nel programma per il mese di luglio e non conclusi.

SETTEMBRE 2012

Sede referente:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle

deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (*se non concluso*).

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (*se non concluso*).

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*).

C. 764 Carlucci, C. 1976 Codurelli, C. 3048 Maurizio Turco, C. 3050 Di Stanislao, C. 3469 Miglioli, C. 4411 Margiotta.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B.

C. 102 Vico.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per le assunzioni obbligatorie.

C. 4089 Schirru.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.

C. 4859 Poli.

Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavora-

tore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale.
C. 4727 Fedriga.

Disposizioni per l'adeguamento delle pensioni al costo della vita e per l'unificazione degli istituti di previdenza.
C. 4268 Di Pietro.

Disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.
C. 375 Volontè, C. 1176 Mancuso, C. 1413 De Angelis, C. 4177 Toto, C. 4821 Schirru.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali, C. 4628 Girlanda.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disciplina dell'assunzione di lavoratori con contratto di dirigente temporaneo.
C. 3642 Mosca e C. 3978 Cazzola.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Interpretazione autentica dell'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al parametro di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento.
C. 3999 Paladini.

Disciplina della professione di collaboratore parlamentare.
C. 2438 Codurelli.

Disposizioni in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori.
C. 4306 Galletti.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero.
C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'istituzione della figura professionale del progettista della sicurezza.
C. 3341 Antonino Foti.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.
C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.
C. 3692 Gneccchi e C. 3693 Gneccchi.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro.
C. 473 Anna Teresa Formisano.

Disposizioni per la tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica.
C. 3361 Di Virgilio.

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in ma-

teria di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche.

C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa (*Commissioni riunite I e XI*).

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo, C. 4674 Gianni (*Commissioni riunite X e XI*).

Fa presente che la presidenza si riserva di inserire nel programma, anche a partire dal calendario del mese di luglio, le preannunciate proposte di legge in materia di riforma della *governance* degli enti previdenziali e assistenziali, ove presentate e assegnate alla XI Commissione.

Segnala che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli, C. 5219 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 giugno 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che nella scorsa settimana il Comitato ristretto, nominato per l'ulteriore istruttoria dei provvedimenti in titolo, ha concluso i propri lavori, convenendo anzitutto sull'opportunità che – alla luce della formulazione del nuovo testo unificato che viene oggi proposto all'attenzione della Commissione – si preveda il disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga, che detta disposizioni ormai espunte dal predetto testo unificato.

Propone, pertanto, di procedere al disabbinamento della proposta di legge C. 5219 Fedriga.

La Commissione conviene.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ricordare che il suo gruppo ha condiviso la proposta di disabbinamento testé deliberata, ritiene che il progetto di legge n. 5219, a sua prima firma, debba quanto prima riprendere il suo iter autonomo di esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che l'esame del progetto di legge C. 5219 Fedriga potrà riprendere il proprio *iter* unitamente alle ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia, ad oggi

assegnate alla XI Commissione, che potranno essere individuate nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica, quindi, che – in esito ai lavori del Comitato ristretto, in precedenza richiamato – è stato elaborato un nuovo testo unificato dei progetti di legge nn. 3871, 4260, 4384 (*vedi allegato 1*), di cui il relatore prospetta l'adozione come testo base.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) si interroga sulla congruità della clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 4 del nuovo testo unificato, atteso che essa è formulata in termini perentori.

Silvano MOFFA, *presidente*, rileva che la clausola di cui all'articolo 4 sembra riprendere recenti formulazioni normative inserite in pareri espressi dalla V Commissione (Bilancio) in relazione a disposizioni dalle quali non si intende far discendere oneri finanziari aggiuntivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone, pertanto, di adottare il predetto nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame sia fissato alle ore 11 di martedì 10 luglio.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

C. 5263 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno 2012.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) intende esprimere un sentito ringraziamento al relatore – suo concittadino emiliano – non solo per avere svolto con diligenza e competenza il suo compito, attraverso una impeccabile ricostruzione della vicenda, con la quale ha ben rappresentato lo spirito laborioso e mai rassegnato delle popolazioni colpite, ma anche per la partecipazione appassionata mostrata in occasione della disamina delle conseguenze, non soltanto tecnico-giuridiche, di una simile tragedia. Nell'associarsi ai sentimenti di solidarietà espressi ai cittadini delle zone colpite, auspica che lo Stato faccia la sua parte e offra un sostegno concreto per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare un tessuto economico tradizionalmente vitale e ricco di qualità.

Dopo avere richiamato talune importanti citazioni di illustri emiliani, afferma quindi che le aree colpite dal sisma sono un chiaro modello sociale che coniuga sviluppo, benessere e solidarietà, pur tra

tanti problemi: si tratta, a suo avviso, di una condizione che hanno saputo conquistare e difendere proprio i cittadini di queste zone, i quali – per tali motivi – hanno oggi l'esigenza di vedersi restituire parte di quella solidarietà che hanno sempre profuso nei confronti di tutti.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene opportuno, in una fase in cui occorre prestare la massima attenzione alle questioni emergenziali connesse all'evento sismico che ha colpito una parte vitale del Paese, ricondurre il provvedimento in esame alla sua funzione originaria, evitando che esso si sovraccarichi di inutili orpelli burocratici, che ne compromettano l'efficacia. Segnala, a tale riguardo, che, nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, al testo adottato dal Governo sono stati presentati numerosi emendamenti, volti a rispondere alle più svariate esigenze del territorio, che, a suo avviso, dovrebbero trovare soddisfazione in altre sedi. Invita pertanto i gruppi a favorire una rapida conclusione dell'iter legislativo, rinviando ad altre occasioni la risoluzione delle questioni meno urgenti, riducendo sensibilmente le proposte di modifica presentate presso la VIII Commissione. Ritiene, quindi, che su talune questioni irrisolte connesse al verificarsi di eventi sismici (quali, ad esempio, quelle relative alla fiscalità) – rispetto alle quali non si può continuare a fare affidamento esclusivamente sull'iniziativa solidale dei singoli deputati interessati – sia opportuno avviare una riflessione profonda nell'ambito di una apposita sessione legislativa, nella quale sia possibile individuare soluzioni strutturali efficaci e uniformi per tutti i territori colpiti da simili calamità.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ritenere che le parole di commossa partecipazione pronunciate dal relatore e dal deputato Cazzola interpretino lo spirito di comune solidarietà dell'intera Commissione, evidenzia la necessità di favorire l'approvazione di un provvedimento dal contenuto snello ed efficace, richiamando i gruppi al massimo senso di responsabilità, affinché

– nell'ambito dell'esame in sede referente – ne facilitino l'accelerazione dell'iter. Ritiene, peraltro, che la XI Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, non possa far altro che approvare una proposta di parere che – non potendo dare una specifica indicazione con riferimento alla « riduzione » delle proposte emendative presentate – si soffermi maggiormente sulle questioni più urgenti connesse agli argomenti di proprio interesse, in vista di un immediato sostegno alle popolazioni interessate.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni fin qui svolte, ribadisce che il suo gruppo giudica prioritario affrontare due questioni: la semplificazione delle procedure burocratiche (sia a favore delle imprese che dei cittadini), da un lato; le modalità di finanziamento degli interventi di ricostruzione, dall'altro. Ritiene, pertanto, che siano queste le problematiche più urgenti da affrontare in tempi rapidi, al fine di garantire una reale ripresa delle attività nelle zone interessate dal sisma.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti per il contributo fornito e per le parole di stima personale spese nei suoi confronti, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che illustra dettagliatamente. Ne raccomanda, quindi, l'immediata approvazione, nel convincimento che – con tale atto – si possa incidere effettivamente sull'esame in corso in sede referente: auspica, peraltro, che i rilievi indirizzati alla Commissione di merito possano essere accolti, nella prospettiva di un rilancio immediato delle zone colpite, da attuare mediante la previsione di minori vincoli burocratici per le imprese e maggiori risorse economiche, in un quadro di messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore di inserire nella sua proposta di parere una indicazione specifica che faccia riferimento all'esigenza di prevedere una

« no tax area » a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici, nella prospettiva di un rilancio delle attività economiche.

Giuliano CAZZOLA (PdL) segnala l'esigenza di valutare attentamente gli effetti di una eventuale estensione della sospensione degli adempimenti contributivi – richiamata al punto *b*) delle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore – soprattutto alla luce delle possibili conseguenze per i datori di lavoro, che potrebbero essere chiamati a rispondere, anche penalmente, per le trattenute della parte degli oneri gravanti sugli stipendi dei lavoratori.

Michele SCANDROGLIO (PdL) richiama l'esigenza di sostenere le aziende il cui patrimonio immobiliare, posto a garanzia del loro accesso al credito, sia stato danneggiato dal sisma, mediante la previsione di misure che garantiscano il mantenimento dei finanziamenti e la ricostituzione del patrimonio entro un arco di tempo adeguato: segnala, infatti, che spesso gli istituti bancari – venendo meno la garanzia patrimoniale costituita dagli immobili, ormai distrutti – mettono in discussione i crediti concessi alle aziende, che potrebbero trovarsi costrette a chiudere le proprie attività, con il rischio che, alla fine, le conseguenze possano pagarle gli stessi lavoratori.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo con riferimento all'osservazione contenuta al punto *g*) della proposta di parere del relatore e fatto presente che il cosiddetto « decreto sviluppo » già prevede la destinazione di parte dei fondi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sottolinea l'esigenza di destinare una parte degli avanzi di gestione degli enti previdenziali al finanziamento di interventi strutturali, sia a livello preventivo che emergenziale, nei territori colpiti dal sisma, richiamando le difficoltà incontrate in passato da numerosi enti – in occasione del verificarsi di eventi simili (cita, ad esempio, il caso dell'Abruzzo) – per lo sblocco delle necessarie risorse economiche, destinate solitamente a con-

fluire nel bilancio generale dello Stato e a restare inutilizzate per tali finalità.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, preso atto delle diverse questioni sollevate, fa notare anzitutto che la problematica posta dal deputato Cazzola può considerarsi risolta sulla base di un atto, non avente carattere normativo, già esistente nell'ordinamento proprio per la disciplina delle contribuzioni nelle aree colpite da calamità naturali. Si dichiara, poi, disponibile ad introdurre nella sua proposta di parere indicazioni volte ad accogliere i rilievi formulati dai deputati Fedriga e Santagata, pur nel rispetto dei limiti imposti dalle competenze della Commissione, mentre ritiene che il problema sollevato dal deputato Scandroglio rischi di travalicare gli ambiti di intervento della Commissione stessa.

Paola PELINO (PdL), giudicato il provvedimento in esame necessario ad affrontare con urgenza la fase di primo sostegno ai territori colpiti dal sisma, fa notare che le questioni connesse alla ricostruzione delle zone coinvolte da una calamità – come insegna la precedente esperienza vissuta in occasione del sisma in Abruzzo – sono diverse e aumentano con il passare del tempo, richiedendo la messa a punto di una strategia complessiva efficace e coordinata, che possa prevedere interventi adeguati e tempestivi in una prima fase, per poi concentrarsi sui successivi problemi che via via emergeranno nella fase di ritorno alla normalità.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il relatore sia nelle condizioni di recepire le indicazioni emerse dal dibattito odierno, proponendo alla Commissione una nuova versione della sua proposta di parere, che – se non vi sono obiezioni – potrebbe essere posta sin d'ora in votazione, evitando di attendere la conclusione dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Ivano MIGLIOLI (PD), *relatore*, presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568, recante disposizioni per la ricerca delle persone scomparse: tale provvedimento ha avuto inizio presso il Senato, con l'esame congiunto di più proposte legislative d'iniziativa parlamentare, che ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, approvato all'unanimità in sede deliberante dalla Commissione Affari costituzionali di quel ramo del Parlamento; nel corso dell'iter sono state effettuate diverse audizioni, sia del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse (seduta del 18 febbraio 2009), sia dell'Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse « Penelope » (seduta del 1º aprile 2009). Fa presente, quindi, che il progetto di legge approvato dal Senato è stato trasmesso alla Camera e assegnato alla I Commissione, presso la quale è stato disposto l'abbinamento di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare di analogo contenuto (C. 705 Villecco Calipari e

identica C. 3728 Carlucci, nonché C. 3214 Carlucci e C. 4187 Galati): la Commissione di merito, dopo avere acquisito i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva su un precedente testo, ha ora definito un ulteriore nuovo testo (frutto dell'approvazione di una specifica proposta emendativa), la cui prospettiva è quella del trasferimento alla sede legislativa.

Ricorda che l'esame di diverse proposte di legge era già in fase avanzata nella scorsa legislatura e anche allora le associazioni (in particolare, l'associazione nazionale « Penelope ») erano state audite con aspettative alte – compresa quella della redazione del programma televisivo « *Chi l'ha visto?* » – affinché arrivasse una risposta legislativa finalizzata ad un coordinamento efficace sul territorio: questo coordinamento, infatti, era considerato necessario proprio perché, a livello territoriale, dopo un breve periodo dalla denuncia si tendeva ad una sua rapida archiviazione e, laddove non venivano presentate denunce, si verificavano numerosi casi di corpi abbandonati nelle sale mortuarie, senza nessun riconoscimento.

Al riguardo, ritiene che vada peraltro sottolineato che il Ministero dell'interno ha in larga parte anticipato i contenuti di tali proposte di legge per via amministrativa, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, costituendo il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il quale, nell'esercizio dei poteri assunti a seguito della nomina, svolge compiti di raccordo istituzionale, monitoraggio, studio comparato dei dati e delle informazioni acquisite dai soggetti pubblici e privati sul fenomeno; l'attività del Commissario è tesa a favorire il confronto e l'aggiornamento continuo tra le informazioni in possesso del sistema dati interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sulle persone scomparse e quelle risultanti a livello territoriale sui cadaveri non riconosciuti, allo scopo di tenere aggiornato il dato di sintesi nazionale sugli scomparsi.

Rammenta che attualmente sono in corso di definizione appositi modelli informativi di concerto con il Capo della Polizia di Stato, Direttore generale della pubblica sicurezza, per la compilazione di talune informazioni essenziali da parte degli enti locali e degli istituti di medicina legale, con il supporto tecnico dei gabinetti di polizia scientifica regionale, volte a favorire il coordinamento a livello nazionale della materia e a migliorare l'univocità dei dati e delle informazioni; l'ufficio del Commissario straordinario, inoltre, tiene i rapporti con i familiari degli scomparsi e con le associazioni più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di proporre alle competenti autorità eventuali soluzioni e misure per rendere più efficaci gli interventi nel settore. Segnala, altresì, che il 30 marzo 2012 è stata presentata, alla presenza del Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, del sottosegretario di Stato Giovanni Ferrara e del capo di Gabinetto, prefetto Giuseppe Procaccini, la VIII relazione semestrale curata dall'ufficio del Commissario straordinario del Governo, Michele Penta, dalla quale risulta che sono 25 le persone che scompaiono ogni giorno nel Paese; dalla relazione del commissario Penta, si evince che i dati fino al 2007, anno di istituzione dell'ufficio del Commissario straordinario, venivano raccolti dal sistema dati interforze (SDI), che dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2011 le persone scomparse in Italia ancora da rintracciare sono in totale 24.912, di cui 9.280 cittadini italiani e 15.632 cittadini stranieri; quelli maggiorenni sono 14.593 di cui 7.593 italiani e 7.000 stranieri; i minori sono, invece, 10.319, di cui 1.687 italiani e 8.632 stranieri. Fa notare, infine, che è stato istituito presso il Ministero dell'interno, su iniziativa del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il « Tavolo tecnico per il monitoraggio delle persone scomparse », che ha il compito di omogeneizzare le tabelle dati, di svolgere approfondimenti mirati di volta in volta ritenuti opportuni, nonché di elaborare metodologie appropriate per la compilazione di appositi

modelli informativi ad uso delle forze di polizia, necessari per favorire l'acquisizione e il confronto dei dati stessi.

Passando, quindi, ai punti qualificanti del testo unificato delle proposte di legge, come risultante nella sua ulteriore nuova versione, segnala che esso prevede che chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale; quando la denuncia è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca, nonché per il contestuale inserimento nel centro elaborazione dati (copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori).

Osserva che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario, nonché per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio; nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

Segnala, infine, che – qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia – il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia; gli adempimenti

dei pubblici uffici sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, rileva che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo, ritenendosi probabile che l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute in talune delle proposte di legge ad esso abbinata. Peraltro, fa notare che l'attivazione delle varie strutture competenti a livello territoriale richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di pubblici dipendenti, con l'auspicio che ciò possa avvenire – vista anche la rilevanza sociale della questione – senza i consueti problemi di cronica carenza di stanziamenti e risorse a livello locale. Per tali ragioni, ritiene che un orientamento favorevole della Commissione sia quanto mai auspicabile, per il lungo tempo dal quale giacciono le diverse proposte di legge, con un iter avviato in precedenti legislature: si tratta, infatti, di rendere strutturale l'intervento e assicurare con continuità il lavoro oggi portato avanti da un Commissario straordinario del Governo, la cui istituzione è resa necessaria anche a causa del ritardo legislativo.

Considerate, dunque, l'importanza e la drammaticità dei temi oggetto dell'ulteriore nuovo testo unificato proposto dalla I Commissione e visto l'aumento dei casi di persone scomparse, giudica doveroso accelerare l'iter del provvedimento, al fine di rendere utile ed efficace lo svolgimento delle indagini e poter offrire un aiuto ai familiari delle persone scomparse e della stessa associazione « Penelope », che svolge una meritoria iniziativa sul tema.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Giovanni PALADINI (IdV), pur comprendendo le finalità del provvedimento in esame, tese a favorire la ricerca delle persone scomparse, esprime perplessità sul testo, nella parte in cui, invece di

migliorare la funzionalità degli organismi competenti delle forze dell'ordine, prevede il coinvolgimento di un organismo esterno, peraltro privo di effettivi poteri istruttori, chiamato sostanzialmente ad un ruolo di raccordo meramente informativo, che giudica inutile, atteso che adeguati compiti statistici vengono già svolti dagli uffici attualmente esistenti.

Riterrebbe più opportuno – in vista della predisposizione di un adeguato sistema di *intelligence*, che giudica necessario per la realizzazione degli scopi della presente proposta – istituire uffici specializzati nell'ambito delle strutture già esistenti all'interno dei Corpi interessati, eventualmente anche rafforzandone i poteri di indagine e di coordinamento.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene pletorico, controproducente e dispendioso, dal punto di vista finanziario, prevedere il coinvolgimento di organismi esterni alla struttura delle forze di polizia per lo svolgimento di attività di indagine, soprattutto in tempi di crisi economica. Si domanda, in particolare, che senso possa avere incoraggiare la prosecuzione dell'attività di un Commissario straordinario i cui compiti non sono ben chiari e che, peraltro, potrebbe comportare significativi oneri per la finanza pubblica.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che sul testo in esame si è registrato il consenso unanime dei gruppi a conclusione di un lungo ed articolato percorso legislativo, ritiene che le osservazioni svolte dai deputati intervenuti possano anche portare ad una riformulazione della sua proposta di parere, che, in coerenza con gli ambiti di competenza della XI Commissione, dia alla Commissione di merito un'indicazione di massima circa l'esigenza di riflettere sulle funzioni di coordinamento da esercitare alla luce dell'approvazione del provvedimento in esame.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ribadisce il suo favore nei confronti di qualsiasi misura volta ad un reale rafforzamento

dei compiti di indagine delle forze dell'ordine, dichiarandosi contrario ad un coinvolgimento di altri organismi, come il Commissario straordinario, che appaiono inutili e costosi.

Giovanni PALADINI (IdV) auspica una seria riflessione sulla parte del testo che fa riferimento al ruolo del Commissario straordinario, paventando il rischio che ciò conduca ad un inutile appesantimento delle procedure burocratiche e ad un complessivo aumento dei costi.

Silvano MOFFA, *presidente*, fatto notare che la questione della quale si sta discutendo, non rientrando propriamente nell'ambito di competenza della Commissione, dovrebbe essere risolta da parte della Commissione di merito, osserva che il Commissario straordinario – che non viene disciplinato, ma soltanto richiamato, nell'ulteriore nuovo testo in esame – non sembra in ogni caso suscettibile di sostituirsi ai poteri ispettivi degli organi di polizia, svolgendo esclusivamente compiti di monitoraggio. Per tali ragioni, si domanda se una possibile soluzione non possa essere quella di espungere dalla proposta di parere del relatore qualsiasi riferimento alla figura del Commissario.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene opportuno che nelle premesse delle proposte di parere si formuli una valutazione sul ruolo del richiamato Commissario straordinario, anche alla luce del fatto che il suo mandato appare, allo stato, scaduto.

Luigi MURO (FLpTP) osserva che la Commissione è chiamata ad assumere una posizione chiara in ordine al ruolo del Commissario straordinario, pronunciandosi o a favore o contro il suo coinvolgimento, atteso che qualsiasi altra soluzione di compromesso – come quella di un richiamo nelle premesse – non sarebbe ammissibile in un testo che ne prevede, in ogni caso, la valorizzazione.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, fa notare che l'esigenza di prevedere un

ruolo del Commissario straordinario nelle procedure di indagine – ritenuta condivisibile in presenza dell'attuale lacuna dell'ordinamento – potrebbe anche essere ridimensionata alla luce del solido impianto normativo che ci si appresta ad introdurre con la definitiva approvazione della proposta di legge in esame: la questione sollevata, quindi, potrebbe essere, di fatto, depotenziata dallo stesso dettato legislativo.

Michele SCANDROGLIO (PdL) ritiene necessario che la perplessità espressa su tale parte del testo si traduca in una esplicita condizione, da inserire nella proposta di parere del relatore, che richiami l'esigenza di non rinnovare il mandato del Commissario straordinario.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce il convincimento che la tematica relativa all'attività e ai compiti del Commissario straordinario non sembra investire specificamente l'ambito di competenza della XI Commissione: per tale ragione, l'introduzione nella proposta di parere di una condizione su tale argomento potrebbe configurare una evidente forzatura.

Lucia CODURELLI (PD), *relatore*, ritiene che il riferimento al Commissario straordinario possa essere espunto dalla sua proposta di parere: a suo avviso, infatti, il compito principale della XI Commissione deve essere quello di evidenziare l'esigenza che nell'esercizio dei propri compiti a livello territoriale i soggetti coinvolti non incontrino stringenti problemi di natura finanziaria.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene opportuno concedere ai gruppi un margine temporale adeguato per svolgere i necessari approfondimenti su taluni aspetti problematici del testo, riguardanti, in particolare, il ruolo del Commissario straordinario.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle problematiche sollevate e preso atto

della richiesta testé formulata, giudica opportuno concedere ai gruppi il tempo di svolgere ulteriori accertamenti sul testo in esame, pur invitandoli a concentrarsi sulle questioni di più diretta competenza della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi su tale argomento nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 luglio 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE**

« Disposizioni in materia di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso differenti gestioni previdenziali e di estensione del diritto alla pensione supplementare ».

ART. 1.

(Pensione di vecchiaia ordinaria, pensione di vecchiaia anticipata, inabilità e superstiti).

1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché di riconsolidazione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia ordinaria, vecchiaia anticipata, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria e di vecchiaia anticipata.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia ordinaria in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di riconsolidare nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni.

4. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

5. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 1.

6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano l'entità del cumulo e del trasferi-

mento di contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

8. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della pensione è quella per cui sono stati versati i contributi nell'ultima gestione a cui il lavoratore è stato iscritto prima del pensionamento, sempre che in essa abbia 10 anni di contribuzione; in caso contrario, gli anni mancanti sono recuperati dalla precedente gestione a cui il lavoratore è stato iscritto. Le modalità di calcolo del trattamento sono quelle previste dalla Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

9. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1.

10. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.

11. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

12. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi della presente legge è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

13. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta

dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

14. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.

15. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi al solo ente previdenziale erogatore.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere la normativa prevista all'articolo 1 anche alle associazioni e alle fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dei bilanci attuariali disposti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini di un equilibrio tra entrate e spese in una prospettiva di cinquanta anni, che consentano la sostenibilità dell'introduzione della normativa di cui al medesimo articolo 1;

b) previsione di criteri applicativi graduali con priorità all'esigenza di consentire l'accesso a un trattamento pensionistico all'età prevista nei singoli ordinamenti per i soli trattamenti di vecchiaia e di inabilità;

c) definitiva previsione del calcolo della pensione per i relativi iscritti effettuato mediante il metodo contributivo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le medesime modalità di cui al comma 2.

ART. 3.

*(Modifica al decreto legislativo
2 febbraio 2006, n. 42).*

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

«ART. 6-bis. — *(Pensione supplementare)*. — 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione di vecchiaia o di anzianità, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le casse dei professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ».

ART. 4.

(Clausola finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;

apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;

preso atto che si è riunito di recente il « tavolo » di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;

sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;

fatto presente che, nell'ambito del richiamato « tavolo », sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;

b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analogha proroga per gli adempimenti fiscali;

c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;

d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;

e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi

di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;

f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti « requisiti soggettivi »;

g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;

h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);

i) si raccomanda, infine, di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL.

ALLEGATO 3

DL 74/2012: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (C. 5263 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 74 del 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente a tale drammatico evento, persegue anche l'obiettivo di avviare, nelle zone colpite, la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale, attraverso la previsione di misure quali la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, la sospensione dell'IMU e degli oneri fiscali e contributivi, il sostegno al credito per far riprendere l'economia, la tutela dei lavoratori e delle imprese, l'allentamento del patto di stabilità per gli enti locali, la definizione delle prime risorse per la ricostruzione, l'affidamento alle regioni e ai comuni della gestione delle risorse, il conferimento ai presidenti delle regioni interessate di importanti poteri di intervento in base alle necessità, la semplificazione di alcune procedure;

apprezzate le norme di più diretto interesse della XI Commissione, in materia di sostegno e concessione di agevolazioni in favore delle imprese delle predette zone e di erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici;

preso atto che si è riunito di recente il « tavolo » regionale di confronto tra soggetti istituzionali e territoriali e parti sociali al fine di definire la gestione operativa del protocollo per gli interventi straordinari relativi agli ammortizzatori sociali nelle zone coinvolte;

sottolineato che in quella sede sono emerse varie problematiche aziendali ed occupazionali irrisolte;

fatto presente che, nell'ambito del richiamato « tavolo », sono state formulate alcune condivisibili richieste di modifica e integrazione del testo, riguardanti la previsione di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle imprese, l'estensione della sospensione degli adempimenti fiscali tributari e contributivi e l'ampliamento delle deroghe al patto di stabilità per le spese sostenute da comuni province e regioni, finalizzate a fronteggiare i danni del sisma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, al fine di sostenere il notevole incremento di lavoro tecnico e amministrativo a livello locale, occorre prendere in considerazione l'ipotesi di ampliare le deroghe al patto di stabilità per le spese per il personale, finanziate con risorse proprie, che vengono sostenute da comuni, province e regioni, proprio per fronteggiare i danni del sisma;

b) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'esigenza di estendere la sospensione degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, fino al 31 dicembre 2013, verificando altresì la praticabilità di un'analogha proroga per gli adempimenti fiscali;

c) all'articolo 12, considerato che nell'area colpita dal sisma sono insediate punte di eccellenza dell'industria italiana a livello internazionale, si segnala l'esigenza di introdurre – anche per un periodo circoscritto dal punto di vista temporale – un credito d'imposta per le nuove assunzioni ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, nonché forme di agevolazioni contributive in vista degli investimenti che si renderanno necessari;

d) sempre all'articolo 12, appare opportuno introdurre una norma che sospenda l'applicazione delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro con locali ubicati nei comuni interessati dal sisma;

e) all'articolo 15, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni tese a estendere l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito, prevedendo in particolare la possibilità di concessione, in deroga alla normativa vigente, di periodi di cassa integrazione guadagni – se necessario, anche per periodi brevi – in favore delle aziende operanti nelle aree colpite dall'evento sismico;

f) al medesimo articolo 15, comma 1, occorre poi prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche in favore dei lavoratori avventizi dell'agricoltura e degli stagionali, non in possesso dei cosiddetti « requisiti soggettivi »;

g) all'articolo 15, comma 2, si reputa necessario rendere più accessibili i requisiti per l'accesso all'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla n. 2 del 2009, in favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori parasubordinati, con l'auspicio che vengano individuati criteri volti a favorire il più ampio accesso per le persone che si trovano in una situazione economica e lavorativa particolarmente debole;

h) al comma 3 del citato articolo 15, si suggerisce, altresì, di inserire una clausola che renda possibile utilizzare interamente il limite di spesa ivi previsto (70 milioni di euro), consentendo in particolare che – laddove lo stanziamento fissato per lo strumento indennitario non sia integralmente esaurito con tutte le domande accolte – sia possibile impiegare immediatamente le eventuali risorse residue per il finanziamento degli altri strumenti definiti dal decreto-legge n. 74 del 2012 (e viceversa);

i) si raccomanda di affrontare – anche con eventuali modifiche e integrazioni al citato articolo 15 – la questione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, mediante specifiche disposizioni che prevedano la destinazione a tali finalità di una parte delle risorse dell'INAIL;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare forme dirette a sostenere i cittadini e le imprese con agevolazioni fiscali e contributive per la ricostruzione e ristrutturazione degli insediamenti industriali e delle abitazioni.

ALLEGATO 4

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Ulteriore nuovo testo C. 4568, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 4568 e abb., recante « Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse »;

considerato che il provvedimento si inserisce nel solco delle diverse proposte di legge il cui iter era già in fase avanzata nella scorsa legislatura;

preso atto della significative aspettative nutrite dalle associazioni di familiari di persone scomparse rispetto alla definitiva approvazione del provvedimento;

osservato che un contributo importante sull'argomento è stato svolto dal Commissario straordinario del Governo

per le persone scomparse e rilevata l'esigenza che – in virtù del rilevante lavoro sinora compiuto – il Commissario possa quanto prima vedere rinnovato il proprio incarico;

auspicato che l'attivazione delle varie strutture competenti a livello territoriale, che richiederà inevitabilmente il coinvolgimento di una serie di figure pubbliche, possa avvenire – vista anche la rilevanza sociale della questione – evitando di ridurre stanziamenti e risorse a livello locale;

atteso che non si riscontrano particolari elementi di problematicità sotto il profilo delle materie di competenza della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE